



Comune di
Salizzone

Provincia di
Verona

PI - II fase

Elaborato



Fascicolo modifiche normative



GRUPPO DI LAVORO

Progettisti Incaricati
Ing. Mario Medici
Arch. Nicola Grazioli
Arch. Emanuela Volta
Collaboratore: Geom. Fabiano Zanini

Comune di Salizzone
Sindaco Mirko Corrà



Progettisti incaricati
Ing. Mario Medici
Arch. Nicola Grazioli
Arch. Emanuela Volta



37132 Verona
Via Mons. Giacomo Gentilin, 62

PUNTO DI VARIANTE Regolamento Edilizio

PI VIGENTE PRIMA FASE

Art. 16 - Composizione e durata della Commissione Edilizia Comunale

La Commissione Edilizia, nel rispetto dell'art. 113 della L.R. 27.6.1985 n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, é composta da:

a) membri di diritto:

- Il Sindaco o suo delegato
- Il Capo dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato

b) membri elettivi:

- cinque rappresentanti scelti dal Consiglio Comunale, di cui almeno uno proposto dalla minoranza, scelti tra tecnici diplomati o laureati o tra soggetti che abbiano comunque esperienze e conoscenze della materia urbanistica ed edilizia
- due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente, come previsto dalla L.R. 63/1994.

Assiste alle sedute, in qualità di segretario, con funzione di redigere verbali, senza diritto di voto, un funzionario comunale designato dal Presidente della Commissione Edilizia.

I membri elettivi rimangono in carica per quattro anni e comunque svolgeranno le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi commissari effettuata dal Consiglio Comunale rinnovato.

Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente o affine fino al quarto grado di altro componente la Commissione.

Spetta ai membri della Commissione Edilizia, che non siano dipendenti e rappresentanti di Enti Pubblici, un gettone di presenza nella misura determinata dal Consiglio Comunale, oltre al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni.

PI MODIFICATO

Art. 16 - Composizione e durata della Commissione Edilizia Comunale

La Commissione Edilizia, nel rispetto dell'art. 113 della L.R. 27.6.1985 n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, é composta da:

a) membri di diritto:

- Il Sindaco o suo delegato
- Il Capo dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato

b) membri elettivi:

- cinque rappresentanti scelti dal Consiglio Comunale, di cui almeno uno proposto dalla minoranza, scelti tra tecnici diplomati o laureati o tra soggetti che abbiano comunque esperienze e conoscenze della materia urbanistica ed edilizia
- due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente, come previsto dalla L.R. 63/1994.

Assiste alle sedute, in qualità di segretario, con funzione di redigere verbali, senza diritto di voto, un funzionario comunale designato dal Presidente della Commissione Edilizia.

I membri elettivi rimangono in carica per **quattro cinque** anni e comunque svolgeranno le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi commissari effettuata dal Consiglio Comunale rinnovato.

Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente o affine fino al quarto grado di altro componente la Commissione.

Spetta ai membri della Commissione Edilizia, che non siano dipendenti e rappresentanti di Enti Pubblici, un gettone di presenza nella misura determinata dal Consiglio Comunale, oltre al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni.